



CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

EDIZIONE del 20/11/2009	Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2009
REVISIONE del 13/07/2023	Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2023
REVISIONE del 07/02/2024	Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2024
REVISIONE del 25/06/2025	Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2025

INDICE:

PARTE GENERALE

1. LA NORMATIVA	5
1.1 <i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231</i>	5
1.2. <i>I reati</i>	5
1.3 <i>Reati commessi all'estero</i>	8
1.4. <i>Le sanzioni previste</i>	8
1.5. <i>Delitti Tentati</i>	10
1.6. <i>L'Esonero di responsabilità</i>	10
2. IL MODELLO	11
2.1 <i>Scopo del Modello</i>	11
2.2 <i>Fasi di costruzione del Modello</i>	12
2.3 <i>Adozione e destinatari del Modello</i>	14
2.4 <i>Struttura e caratteristiche del Modello</i>	15
3. PRINCIPI ETICI IN RELAZIONE AI COMPORAMENTI “RILEVANTI” AI SENSI DEL DECRETO	16
3.1 <i>Comportamenti da tenere nei rapporti con la P.A. e con l'Autorità Giudiziaria di cui agli articoli 24, 25 e 25 decies</i>	16
3.2 <i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati societari di cui all'articolo 25 ter</i>	19
3.3 <i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime di cui all'articolo 25 septies</i>	21
3.4 <i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui all'articolo 24 bis. Codice Privacy</i>	24
3.5 <i>Comportamenti da tenere nei rapporti con soggetti terzi pubblici e privati nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 ter, con particolare riferimento al reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale</i>	27

3.6	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti in tema di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25 octies</i>	28
3.7	<i>comportamenti da tenere con riferimento a impiego di cittadini con soggiorno irregolare di cui all'art. 25 duodecies</i>	30
4.	PRINCIPI GENERALI E SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	30
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA	33
5.1	<i>Identificazione</i>	33
5.2	<i>Requisiti</i>	35
5.3	<i>Funzioni e poteri</i>	36
5.4	<i>Modalità e periodicità del reporting agli organi societari</i>	37
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
6.1	<i>Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza</i>	38
6.2	<i>Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazioni delle segnalazioni</i>	39
6.3	<i>Whistleblower protection (protezione delle segnalazioni)</i>	39
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	41
7.1	<i>Principi generali</i>	41
7.2	<i>Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti</i>	42
7.3	<i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	43
7.4	<i>Misure nei confronti dei consulenti, partner ed agenti</i>	43
8.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	43
8.1	<i>Selezione</i>	43
8.2	<i>Informazione e Formazione</i>	43

9. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO	44
9.1 Piano annuale delle verifiche interne	44
9.2 Verifiche interne: pianificazione, esecuzione, rapporti	45
9.3 Non conformità	46

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	47
2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI	47
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	48
4. SISTEMA PROCEDURALE	49
5. MEMBRI E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO I VIGILANZA	50
6. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.L.VO 231/2001	51
7. LE FATTISPECIE RILEVANTI	63
ALLEGATI	89

ALL. 1: ORGANIGRAMMA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.

ALL. 2: CODICE ETICO

ALL. 3: PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ALL. 4: MANUALE AMBIENTE E QUALITÀ

ALL. 5: CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

ALL. 6: REGOLAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

ALL. 7: INFORMATIVA FORNITORI

PARTE GENERALE

1. LA NORMATIVA

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23

In data 08.06.2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'Art. 11 L. 29.09.2000 n. 300, il D. Lgs. n 231 recante il titolo: “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, al fine di adeguare la vigente normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche a talune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Anche alla luce di quanto sopra, il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha pertanto introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa personale ed autonoma (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale del reo alla quale va, seppur distinguendosi da essa, a sommarsi a quest'ultima) a carico degli **enti** (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato ed è esclusa solo se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I reati

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (b) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (c) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (d) alcune fattispecie di reati in materia societaria, (e) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (f) reati contro la personalità individuale, (g) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (h) alcuni delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (i) ricettazione, riciclaggio e

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (j) reati transnazionali, (k) delitti di criminalità organizzata, (l) delitti contro l'industria e il commercio, (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (n) delitti contro l'amministrazione della giustizia, (o) reati ambientali.

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati individuati nel Decreto e così solo per la commissione dei cd. "reati presupposto", tra i quali rientrano tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie della criminalità organizzata, altre ancora certamente estranee all'operatività della Società in quanto progressivamente inserite nell'alveo del Decreto, attraverso una serie di provvedimenti normativi che hanno arricchito lo spettro d'applicazione del Decreto stesso.

In particolare, le integrazioni del Decreto che si sono succedute nel tempo, ampliando il ventaglio originario dei reati presupposto sono state le seguenti:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 *bis* "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 *ter* "Reati Societari";
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
- Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 *quinqües* "Delitti contro la personalità individuale";
- Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* "Abusi di mercato";
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater.1* "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 *septies*, in seguito sostituito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* "Delitti di criminalità organizzata";

- Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha modificato l'art. 25 bis in "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" e introdotto l'art. 25 bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";
- D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121 che ha introdotto l'art. 25 undecies "Reati ambientali"
- D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
- L. 6 novembre 2012 n. 190 che ha modificato gli artt. 25 e 25 ter introducendo i reati di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e "Corruzione tra privati"
- L. 15 dicembre 2014, n. 186 che ha modificato l'art. 25 octies introducendo il reato di "Autoriciclaggio"
- L. 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 25 undecies del Decreto introducendo i reati di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale"
- L. 26 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato l'art. 25 quinquies del Decreto introducendo il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"
- L. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha modificato l'art. 416 c.p., richiamato dall'art. 24 ter del Decreto, introducendo il reato di "Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente"
- Il D.Lgs 15 marzo 2017 n. 36 che ha modificato l'art. 25 ter comma 1 del Decreto che ha introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati".
- L. 9 ottobre 2023, n. 137 recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" che ha introdotto i reati di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.), "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) che hanno modificato l'art 24 nonché di "trasferimento fraudolento di valori" , prevista all'art. 512-bis c.p che ha modificato l'articolo 25 octies.
- L. n. 90 del 28 giugno 2024 ("Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"). Nello specifico, la Legge ha apportato modifiche significative agli artt. 240, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies e 623 quater, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater.1, 635 quinquies, 640, 640 quater del Codice penale, con riferimento, per l'appunto, ai delitti "informatici", le cui novellate disposizioni prevedono ora sanzioni penali più severe.

- Il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante “Disposizioni internazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e i consumi”.
- Il Decreto legislativo n. 138/2024 del 16 ottobre 2024 (pubblicato in gazzetta Ufficiale in data 1° ottobre 2024) che recepisce la Direttiva UE 2022/2555, meglio nota come “Direttiva NIS 2”.

Al fine di rendere pienamente esaustivo il presente Modello sono comunque specificati, nella Parte Speciale, tutti i reati presupposto oggi previsti dal Decreto così come modificato ed integrato dai procedimenti normativi sopra elencati e ciò a prescindere dalla loro potenziale coerenza all’attività svolta da Crotti Antincendio S.r.l.

Tale sezione propone altresì una descrizione sintetica dei singoli reati di cui al D.L.vo n. 231/2001, per i quali si ritiene possa sussistere un rischio di commissione nell’interesse o a vantaggio di Crotti Antincendio S.r.l. da parte di soggetti in posizione apicale o di persone sottoposte alla direzione e vigilanza di queste ultime che costituisce presupposto e riferimento interpretativo dei principi generali di comportamento individuati nella Parte Generale cui devono attenersi tutti i soggetti destinatari.

1.3 Reati commessi all’estero

Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all’estero. I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- b) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-undecies del d.lgs. 231/2001. In ogni caso la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d) l’ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso.

1.4 Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) **pecuniarie** (hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- 2) **interdittive** (sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato).

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- 3) **confisca** (viene applicata contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato. Nel caso in cui non sia possibile la confisca del prodotto o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- 4) **pubblicazione della sentenza** (è disposta nei casi di irrogazione di una sanzione interdittiva e ha ad oggetto la pubblicazione, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale).

1.5 Delitti Tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 Esonero di responsabilità

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2. Il Modello

2.1 Scopo del Modello

Lo scopo del Modello Organizzativo interno è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante la individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

La Società ritiene infatti, nonostante l'adozione del Modello sia considerata dal D.Lgs 231/2001 come una mera facoltà e non come un obbligo, tale opportunità un efficace strumento di sensibilizzazioni nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale al fine di garantire ed assicurare i principi testé indicati, nonché utili a migliorare il proprio ranking d'impresa rispetto al mercato di riferimento in cui opera.

Attraverso l'adozione del Modello, Crotti Antincendio S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Crotti Antincendio S.r.l., in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Fasi di costruzione del Modello

Il processo di definizione del Modello Organizzativo si articola nelle fasi di seguito descritte:

Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Complessivamente, i reati oggetto di attenzione in quanto potenzialmente connessi con le attività di Crotti Antincendio S.r.l. sono:

- Reati societari;
- Corruzione e collegati – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Omicidio e lesioni gravi o gravissime da infortunio sul lavoro;
- Reati di criminalità organizzata (Associazione per delinquere);
- Reati relativi all'impiego di cittadini con soggiorno irregolare;
- Ricettazione e riciclaggio.

In particolare, sono ritenute attività sensibili in relazione ai reati societari le seguenti attività:

- predisposizione e redazione del bilancio;
- redazione di prospetti richiesti per sollecitazione all'investimento;
- comunicazione ai soci;
- gestione dei rapporti tra i soci;
- rapporti con le autorità di vigilanza;

- comunicazione ai terzi riguardanti la situazione patrimoniale della Società;
- operazioni sul capitale sociale;
- destinazione dell'utile;
- comunicazioni, svolgimento e verbalizzazioni delle assemblee.

I reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis (ad eccezione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, delitti contro l'industria ed il commercio (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), delitti in materia di violazione del diritto di autore, i reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater, i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies e 25-quater.1, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies, i reati di criminalità organizzata, Erogazioni pubbliche; i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies, i reati transnazionali sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali.

Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società, concentrando maggiormente l'attenzione sulla possibilità che i reati presupposto possano essere integrati anche mediante modalità associative ossia ipoteticamente commessi o anche solo pianificati da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o in collaborazione con soggetti terzi come fornitori o partner commerciali.

Per le aree a possibile rischio reato è stata effettuata una valutazione del livello di rischio potenziale associabile valutando:

- la probabilità che il rischio si manifesti (discrezionalità, frequenza del contatto)
- l'entità del vantaggio che l'azienda trarrebbe dalla commissione dell'illecito.

Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, Crotti Antincendio S.r.l. ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto,
- il Codice Etico di Crotti Antincendio S.r.l.

2.3 Adozione e destinatari del Modello

Il presente Modello, è stato redatto ed adottato al fine di offrire a tutti gli interessati un unico tessuto disciplinare capace di rappresentare pienamente l'organizzazione, gestione e controllo della Società in conformità al disposto del D.Lvo. 8 giugno 2001, n. 231 in riferimento ai comportamenti tenuti, nello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla Società da soggetti in posizione apicale e loro subordinati.

Il Modello è volto a definire regole di condotta e di controllo capaci di prevenire la commissione dei reati previsti nel D.Lvo n. 231/2001 ed attua, in modo coerente, l'assetto organizzativo e funzionale della Società anche tenuto conto delle modifiche nel frattempo intervenute.

La Società ha così ritenuto opportuno dare corso alla redazione del Modello non solo per le intervenute modifiche organizzative della stessa, ma anche in ragione del susseguirsi dell'introduzione di nuovi reati nel contesto del D.Lvo n. 231 del 2001. Nuovi reati per la cui prevenzione la Società si è via via nel tempo idoneamente attrezzata attraverso misure che ha ritenuto doveroso recepire in maniera omogenea e consolidata nel proprio Modello.

Nondimeno, la Società ha ritenuto opportuno, consolidare anche le varie politiche aziendali adottate, tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione del Modello e, perciò, predisponendolo per renderlo efficace e pertinente all'odierno assetto organizzativo.

E', infatti, attribuito al Management aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

Il C.d.A. dovrà, pertanto, provvedere a deliberare le successive e ulteriori modifiche e/o integrazioni del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale – anche sulla base di quanto eventualmente palesato dal Management aziendale medesimo - potrà altresì suggerire eventuali varianti migliorative.

A titolo esemplificativo, si dovrà provvedere con deliberazione all'aggiornamento del Modello in caso di:

- variazioni legislative;
- sviluppo di nuove aree di attività della Società, le quali dovranno essere preventivamente mappate e, se ritenute a rischio, regolamentate per mezzo di apposite procedure;
- modifica di funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- mutamenti nel sistema sanzionatorio.

2.4 Struttura e caratteristiche del Modello

Il presente Modello è costituito da:

- una “Parte Generale”, che descrive:
 - o le regole generali di funzionamento del Modello;
 - o le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo - già in essere in azienda o costituiti ad hoc ai fini del D. Lgs. 231/2001 - ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire;
- una “Parte Speciale”, focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti a maggior rischio-reato, che fornisce indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi da adottare in conformità ai principi delineati nella Parte Generale ed in relazione ai reati specifici da prevenire.
- Documenti e Procedure organizzative:
 - o Statuto Sociale;
 - o Organigramma aziendale;
 - o Procedure aziendali e manuale della qualità;
 - o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
 - o Certificazioni di qualità;
 - o Codice Etico.

La Società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività e dei processi aziendali “sensibili” rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- le regole di comportamento a cui la Società si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

- i flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al C.d.A.;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- un budget a favore dell'Organismo di Vigilanza;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3. PRINCIPI ETICI IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI “RILEVANTI” AI SENSI DEL DECRETO

3.1 Comportamenti da tenere nei rapporti con la P.A. e con l'Autorità Giudiziaria di cui agli articoli 24, 25 e 25 decies.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio) per conto o nell'interesse di Crotti Antincendio S.r.l. ovvero a coloro che possano avere rapporti diretti o indiretti con l'Autorità Giudiziaria, in relazione a circostanze oggetto di attività processuale comunque attinenti la Società stessa.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero creino degli ostacoli all'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione della giustizia.

Fatte salve le definizioni di soggetto “attivo” ai fini delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001, (qualificate dall’art. 357 del codice penale in riferimento al pubblico ufficiale, inteso come colui il quale “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” e dall’art. 358 del codice penale in riferimento all’incaricato di pubblico servizio, inteso come colui il quale “a qualunque titolo, presta un pubblico servizio”), l’accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei soggetti attivi in essa operanti deve intendersi in un’ottica estensiva ossia la qualificazione degli “Enti pubblici” e dei soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura “pubblica” dell’Ente non sia configurata direttamente dalla legge, ma sia da dedursi sulla base di alcuni elementi concreti.

Gli elementi da valutare sono la natura, le attività e le funzioni attribuite alle diverse tipologie di soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte di tutti i destinatari della presente procedura e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si segnala a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l’attività dell’Ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- il fatto che l’Ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione;
- il fatto che l’Ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità secondo le norme vigenti);
- il fatto che l’Ente, ed i soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici e, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sanità;
 - l’igiene pubblica;
 - la protezione civile;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - le dogane;
 - i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari aerei, aeroportuali e marittimi;
 - i servizi di supporto ed erogazione in merito all’assistenza e la previdenza sociale;
 - l’istruzione pubblica;
 - istituti di vigilanza o controllo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo ricoprono la qualifica di Pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di Pubblico Servizio:

- Componente di commissione Gare d’Appalto
- NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità)

- Carabinieri
- Membri della polizia
- Ispettori dell’Agenzia delle Entrate
- Ispettori Garante Privacy
- Vigili Urbani
- Dipendenti pubblici (comunali, prefetture, provincia, ASL)
- G.P.G. (Guardia particolare Giurata)

In particolare, coerentemente con i principi deontologici espressi nel Codice Etico di Crotti Antincendio S.r.l. è fatto divieto di:

- Promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative.
- Distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda.
- Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda.
- Effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale. In ogni caso, le spese di rappresentanza devono rispondere al principio di economicità in funzione della tipologia della spesa e della circostanza.
- Effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.
- Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività.
- Promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all’uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all’Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all’interno di un processo penale.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (attraverso parenti, affini ed amici) con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera.

Inoltre, è fatto altresì divieto di:

- Esibire documenti e dati falsi o alterati;

- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti offerti/servizi forniti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, tentata concussione da parte di un pubblico funzionario ovvero di contatto/minaccia da parte di terzi finalizzati ad impedire/condizionare una testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile.

3.2 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati societari di cui all'articolo 25 ter.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (*in primis*, i componenti degli Organi societari della Società).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue eventuali controllate, nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale

e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società e/o delle sue eventuali controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile;
- comunicarlo all'Organismo di Vigilanza

3.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime di cui all'articolo 25 septies.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Si precisa che l'applicazione dei principi di comportamento oggetto del presente paragrafo segue un doppio binario; in particolare, unitamente ai precetti che tutti i dipendenti/collaboratori sono obbligati a rispettare, sono di seguito elencati i comportamenti di natura "preventiva", che la Società è tenuta ad adottare al fine di garantire l'incolumità dei suoi dipendenti/collaboratori e, di conseguenza, evitare il verificarsi di qualsivoglia evento che possa comportare l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento rispettoso delle regole stabilite in tema di libera concorrenza e di leale competizione con le altre imprese, cui la Società ispira le proprie attività;
- garantire che siano comunicati tempestivamente al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (di seguito "RSPP") designato dall'azienda, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale che possano avere impatti sui regimi di responsabilità ex D. Lgs. 231/01, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- garantire che siano prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, Addetti al servizio di SPP, RSL, Medico Competente) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti;
- non realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di seguito riportati. I soggetti coinvolti possono segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere.

Inoltre, la Società, che assicura un budget adeguato per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del servizio di prevenzione e protezione – incluso nel budget generale dell'Organismo di vigilanza - coerentemente con quanto stabilito inderogabilmente dal D. Lgs. 81/2008 in riferimento a funzioni proprie del datore di lavoro e degli ulteriori soggetti individuati dal decreto, adempie ad una serie di obblighi.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di obblighi normativi rapportati ad alcune figure che, in ambito aziendale, rivestono un ruolo di gestione per quanto riguarda la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto.

La documentazione completa sulla sicurezza è detenuta e diffusa a tutti i destinatari secondo le prassi comunicative e informative vigenti.

Il Datore di lavoro:

- designa il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, in base ai requisiti richiesti dall'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;
- nomina ovvero delega formalmente altro soggetto qualificato a nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in base ai requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
- effettua la valutazione dei rischi presenti in azienda in collaborazione con il RSPP e medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- redige una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) che abbia data certa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa, le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Il documento indica altresì il nominativo del RSPP, del/degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio, e individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- garantisce, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, l'implementazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, prevedendo un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori;
- assicura, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, che sia fornita adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sia in occasione dell'assunzione che del trasferimento ad altre mansioni. In ogni caso la formazione deve essere adeguata agli eventuali rischi specifici della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;

- adotta, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Il Servizio di prevenzione e protezione attraverso il proprio Responsabile:

- collabora con il Datore di lavoro all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio al fine di individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- assicura che sia fornita adeguata informazione ai dipendenti sui rischi generali e specifici connessi all'attività di impresa, sulle procedure di primo soccorso e antincendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Il Medico Competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- svolge l'attività di sorveglianza sanitaria attraverso l'effettuazione di visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- esprime il giudizio di idoneità/inidoneità specifica alla mansione;
- collabora all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative;

- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività e promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

La Società programma e svolge attività di audit con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori, elaborando un sistema che preveda chiaramente ruoli e responsabilità e i key performance indicators (KPI) del sistema di sicurezza, prevenzione e protezione. Al termine dell'attività di monitoraggio è elaborato un verbale che attesti eventuali carenze e indichi le azioni correttive da intraprendere.

Inoltre la Società garantisce la corretta archiviazione, su supporto cartaceo o informatico, della documentazione inerente la gestione della sicurezza quale, a titolo d'esempio, le cartelle sanitarie, il registro infortuni, documento di valutazione dei rischi, procedure; a tale proposito ai dipendenti è data adeguata informazione circa l'adozione di eventuali procedure sulla sicurezza mediante consegna di copia cartacea ovvero pubblicazione sulla intranet aziendale o attraverso modalità informativa analoga.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive od omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile.

Si specifica, infine, che nel caso di appalti a terzi o contratti d'opera Crotti Antincendio S.r.l. stipula per iscritto accordi che descrivano le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, avendo cura di verificare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. In tali casi la Società è, inoltre, tenuta ad indicare agli stessi soggetti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in modo da eliminare rischi dovuti alle interferenze.

3.4 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui all'articolo 24 bis. Codice privacy.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati e, in particolare, a tutte

le risorse che utilizzano sistemi informativi (avuto soprattutto riguardo a linee di comunicazione dei dati e server) per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore dell'Azienda.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi dell'Azienda ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei sopraccitati soggetti di:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della password;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di

interpellare il proprio Responsabile ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

L'Azienda, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- implementare un approccio di *governance* dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda;
- stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno dell'Azienda, sia nei casi in cui un soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con Crotti Antincendio S.r.l.;
- monitorare, con frequenza periodica, tutte gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.
- rispettare il diritto alla privacy dei dati personali nonché tutte le leggi e norme applicabili in materia di uso dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 2016/679. Le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi sono protette ed i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'espletamento delle proprie mansioni appartengono alla Società con l'effetto che non possono essere utilizzate per fini estranei all'attività di impresa.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile.

3.5 Comportamenti da tenere nei rapporti con soggetti terzi pubblici e privati nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 ter, con particolare riferimento al reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, alla Società e ai propri dipendenti è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte

direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;

- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile.

3.6 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto alla commissione dei delitti in tema di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25 octies

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita previste dall'articolo 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con

fornitori/clienti/partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

In questa sede, si intendono richiamati i protocolli specifici di controllo connessi all'adozione delle principali misure necessarie al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei potenziali comportamenti illeciti di cui in oggetto.

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie qualificabili come critiche, la Società:

- implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- implementa una procedura di verifica dei flussi di entrata ed uscita, e in generale della corrispondenza tra quanto fatturato e quanto effettivamente pagato;
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
- vieta la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ;
- vieta la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- vieta il trasferimento fraudolento di valori;
- rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D. Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A.;
- implementa un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto

riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;

- comunica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010).

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile.

3.7 comportamenti da tenere con riferimento a impiego di cittadini con soggiorno irregolare di cui all'art. 25 duodecies.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di assumere e/o collaborare e/o interfacciarsi a qualsiasi titolo con cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio italiano è irregolare così da porre in essere direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Codice Etico della Società, è fatto obbligo di:

- verificare previamente dall'instaurazione del rapporto, mediante analisi di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti attestanti il diritto dell'interlocutore di soggiornare regolarmente nel territorio.
- verificare, in caso di appalto di servizi a terzi, che i terzi prescelti abbiano effettuato medesime verifiche e che attestino alla Società la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai propri collaboratori/dipendenti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra, il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta o al contatto;
- fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile.

4. PRINCIPI GENERALI E SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è parte di un più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda.

Strumenti addizionali sono ravvisabili in:

□ Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

□ Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Le deleghe di poteri devono rispettare i seguenti requisiti: (i) sono chiaramente definite e formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte; (ii) essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (iii) prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale; (iv) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

A tal fine, la Società si dota di una prassi interna che disciplina le modalità e responsabilità per garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

□ Procedure operative

I processi e le attività operative sono supportate da procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove

possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

□ **Attività di controllo e monitoraggio**

Coinvolgono, con ruoli diversi: il C.d.A., il Management aziendale, il Responsabile per la sicurezza e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Crotti Antincendio S.r.l.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) *controlli di linea*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (iii) *revisione interna*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iv) *revisione esterna*, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; (v) *controllo e gestione*, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

□ **Tracciabilità**

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi è dalla Società demandata, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili delle Funzioni/Divisioni/Unità aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Per un'analisi puntuale delle attività di verifica del Modello, si rinvia al successivo Capitolo.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione

Tale organismo deve essere interno alla Società (art. 6. 1, *b*) del D. Lgs. 231/2001), deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Non può esser individuato nel C.d.A. che ha solo poteri consultivi, propositivi e di vigilanza.

La funzione deve essere comunque attribuita ad un organo situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza:

- riporta direttamente al C.d.A.;
- vigila sull'effettività del Modello, attuando le procedure di controllo necessarie;
- verifica l'efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti illeciti;
- verifica nel tempo il mantenimento e la persistenza dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- cura, sviluppa e promuove il costante aggiornamento del Modello,
- rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;
- segnala tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- fornisce chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predispose un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del

- segnalante;
- promuove l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
 - verifica e valuta l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001;
 - in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, cura il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.
 - è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza ed a tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
 - opera secondo il metodo collegiale;
 - è dotato di un budget di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere autorizzato direttamente dal Presidente del C.d.A.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di 5 anni.

L'Organismo si riunisce con cadenza semestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio "regolamento di funzionamento".

Sono cause di incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- essere Amministratore di Crotti Antincendio S.r.l. o comunque membro munito di deleghe operative di eventuale C.d.A.;
- essere revisore contabile di Crotti Antincendio S.r.l.;
- aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:
 - pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
 - pena detentiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei

reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

A tutela dell'autonomia ed indipendenza, modifiche alla struttura (nomina, revoche, etc), ai poteri e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza possono essere apportate unicamente a mezzo di determinazioni del C.d.A. adeguatamente motivate.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà esclusivamente intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel cap. 6 del Modello;
- una sentenza di condanna della Società ovvero un a sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità sopra individuate, il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il C.d.A. deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente.

Parimenti, una grave infermità che renda il membro dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'Organismo di Vigilanza, il C.d.A. dovrà provvedere alla nomina del sostituto/i in modo tempestivo.

5.2 Requisiti

Sono riconducibili a

- a) autonomia e indipendenza: mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica e un'attività di reporting direttamente al Vertice aziendale, ovvero al C.d.A.,
- b) professionalità: è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;

- c) continuità di azione: è un organismo adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell'organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello, i flussi informativi da e verso l'Organismo medesimo.

5.3 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza di Crotti Antincendio S.r.l. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'Organismo sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:

1. attuare idonee attività di controllo;
2. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti;
3. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
4. coordinarsi con il Responsabile delle risorse umane per i programmi di formazione per il personale;
5. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
6. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
7. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
8. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

9. riferire periodicamente al C.d.A. in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- b) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- c) disporre che i Responsabili delle Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.4 Modalità e periodicità del reporting agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza di Crotti Antincendio S.r.l. opera secondo tre precise linee di *reporting*:

- su base continuativa, direttamente con i membri del C.d.A.;
- un rapporto annuale con evidenza dell'attività svolta e degli eventuali risultati conseguiti;
- la segnalazione immediata a qualunque funzione aziendale, dipendente, collaboratori relativa ad eventuali innovazioni introdotte nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento della propria attività ispettiva e, o di verifica.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, per quanto concerne il reporting, gli elementi presentati dall'Organismo di Vigilanza sono:

- la verifica dei precedenti riesami;
- i risultati delle verifiche interne, cioè le aree verificate, le carenze riscontrate, le azioni correttive implementate e concluse, quelle in corso e quelle ancora da implementare;
- le esigenze di formazione/addestramento del personale;
- le osservazioni, le indicazioni, le non conformità eventualmente rilevate dall'Organismo di Vigilanza;

- il controllo del rispetto del budget dell'Organismo di Vigilanza;
- le opportunità di miglioramento.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale, le strutture operative e manageriali di Crotti Antincendio S.r.l. devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate nei vari protocolli allegati alla Parte Speciale del Modello, nonché ogni qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da questo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di Crotti Antincendio S.r.l. attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di vigilanza. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate all'Organismo le informazioni concernenti:
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
 - decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
 - l'aggiornamento del sistema di deleghe di Crotti Antincendio S.r.l.

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello

organizzativo adottato (secondo quanto definito al successivo paragrafo 8.2).

Ciascun dipendente, inoltre, può segnalare la presunta violazione del Modello contattando direttamente il proprio diretto superiore gerarchico, il quale a sua volta dovrà immediatamente darne notizia all'Organismo di Vigilanza, ovvero tramite apposito canale riservato come da procedura whistleblowing all'indirizzo <https://crotty-safety.segnalasicuro.org> (Allegato n. 3), di cui al successivo paragrafo 6.3.

6.2 Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazioni delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, devono essere effettuate per iscritto.
- le segnalazioni attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, devono essere effettuate per il tramite del portale dedicato istituito dalla Società come da successivo paragrafo 6.3.
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve motivare per iscritto le motivazioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 7;
- tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Si ricorda che sull'Organismo di controllo non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta.

Si precisa infine che, tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'Organismo di Vigilanza nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l'Organismo di Vigilanza riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite checklist).

6.3 Whistleblower protection (protezione delle segnalazioni)

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato. La Società, in considerazione della rilevanza di tale aspetto, fermo restando i principi che seguono, si è dotata di apposita procedura (Allegato 3) alla quale ci si rimanda.

Pertanto, un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Un dipendente che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una violazione del Modello organizzativo, dovrà utilizzare le procedure interne della Società, predisposte per risolvere e conciliare le vertenze del personale.

La Società si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie e si aspetta che tutti i dipendenti facciano tutto quanto possibile per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro.

Saranno intraprese azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi dipendente che segnali una violazione del Modello.

Un dipendente che segnali una violazione del Modello o trasmetta un'accusa sia essa falsa, o presentata con mezzi diversi da quelli riconosciuti dal sistema di protezione, non avrà diritto alle tutele offerte da quest'ultimo.

Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

La Società incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello, a discuterne con il proprio Responsabile di Funzione prima di seguire le normali procedure di Whistleblowing, salvo evidenti controindicazioni.

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di Funzione sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza ed alle altre competenti figure e/o compiere indagini approfondite, nel rispetto delle proprie attribuzioni.

Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel presentare la segnalazione al responsabile di funzione, il dipendente deve rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I Consulenti e i Partner, in relazione all'attività svolta con la Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i dipendenti dovranno

seguire la procedura apposita (allegato n. 3) e di cui al predisposto ed attivo canale: <https://crottyafety.segnalasicuro.org>, tramite il quale si potrà procedere con la segnalazione.

Segnalazione diretta – Riservatezza:

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nel sistema di Whistleblowing è tenuto a mantenere standard elevati di professionalità e riservatezza.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni.

Tutte le indagini devono essere eseguite in modo tale da evitare l'eccessiva attenzione e/o la speculazione da parte di coloro che non devono essere coinvolti.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che devono essere informate.

Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Il D.Lgs 231/2001 prevede espressamente la necessità di introdurre all'interno dell'ente uno specifico e peculiare sistema disciplinare, al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite nel Modello, nonché del Codice Etico.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziabile (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

7.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti

Il presente modello organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ed in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta.

L'eventuale applicazione del sistema disciplinare prescinde ed esula dall'esito di un conseguente e possibile procedimento penale.

Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento a tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 300/1970 nonché del CCNL applicato. A titolo esemplificativo:

- 1) incorrerà nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc..) o adotti nell'espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della stessa.
- 2) può essere inflitto, inoltre, il LICENZIAMENTO, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità sostitutiva, al lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività sensibili un comportamento, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo circa i casi non espressi, non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231 o palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello in misura tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto o la recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo che precede, dovendosi ravvisare in tali condotte gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o grave nocimento morale o materiale all'impresa o il compimento di azione delittuosa in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni preposte.

In particolare per quanto concerne il personale dirigente, nel caso di violazione dei principi generali del modello organizzativo o delle procedure aziendali, l'organo competente a rilevare infrazioni e applicare sanzioni è l'Amministratore Unico o soggetto o organo da questo delegato, che provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei e

proporzionati in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimenti alle obbligazioni e prescrizioni scaturenti dal rapporto di lavoro.

7.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente e del Modello Organizzativo da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed i Soci, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

7.4 Misure nei confronti dei consulenti, partner ed agenti

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D.Lgs. 231/2001, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi in "*outsourcing*", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

8.1 Selezione

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Responsabile della Formazione, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

8.2 Informazione e Formazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Crotti Antincendio S.r.l. garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il responsabile delle risorse umane e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso, nonché alle nuove risorse, in fase di assunzione e/o inizio dell'attività di

collaborazione con Crotti Antincendio S.r.l., in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Il Modello, nella sua versione integrale, è disponibile presso l'ufficio del personale della Società, nonché sull'app aziendale, ed infine nella parte generale pubblicato sul sito aziendale: <https://www.crottisafety.it>

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa cui al D. Lgs. 231/2001, può consistere in incontri con le diverse tipologie di destinatari (personale direttivo e impiegatizio) ovvero in divulgazione di note ad uso interno.

In particolare, è previsto che l'attività di informazione e formazione avvenga:

- su base annuale a tutti i dipendenti;
- entro 6 mesi dall'assunzione nel caso di nuovi inserimenti;
- estemporaneamente nel caso di necessità che emergano al di fuori delle tempistiche schedate (es.: aggiornamento Modello a seguito di modifiche normative intervenute).

Per quanto riguarda consulenti, agenti e partner è previsto l'inserimento di apposite clausole all'interno dei contratti.

Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura del Responsabile delle risorse umane.

9. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

9.1 Piano annuale delle verifiche interne

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere verifiche periodiche per: 1) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo), 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e 3) procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

Il "Piano Annuale delle Verifiche Interne" copre e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'Organismo di Vigilanza) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari non inclusi nel “Piano Annuale delle Verifiche Interne”, vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza decida controlli occasionali ad hoc.

Crotti Antincendio S.r.l. considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo.

9.2 Verifiche interne: pianificazione, esecuzione, rapporti

L'Organismo di Vigilanza predispose un piano annuale di verifiche interne che invia in visione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza comunica ai Responsabili delle Funzioni interessate il programma della verifica con un preavviso di almeno 10 giorni con il dettaglio degli argomenti da trattare.

Durante la verifica, le informazioni possono essere raccolte mediante interviste, questionari, esame dei documenti ed osservazioni dirette sulle attività svolte.

Qualora dalle verifiche emergono non conformità, queste sono adeguatamente verbalizzate e formano oggetto di reporting agli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza nel rapporto di verifica segnala anche ogni osservazione, scaturente dall'analisi condotta che, pur non costituendo una non conformità, viene comunque ritenuta utile ai fini del miglioramento.

Durante ciascuna verifica l'Organismo di Vigilanza verifica che:

- la documentazione relativa alle attività oggetto di analisi sia conforme a quanto previsto dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia;
- siano state attuate e siano efficaci le azioni correttive richieste a seguito delle precedenti verifiche ispettive;
- sia disponibile ed aggiornata la documentazione di riferimento;
- il personale abbia conoscenza e applichi le procedure connesse all'attività oggetto di verifica.

9.3 Non conformità

Viene definita “Non Conformità” il mancato soddisfacimento di un requisito ed in particolare:

- uno scostamento riscontrato nelle caratteristiche dell'attività, processo rispetto ai requisiti specificati nelle procedure o dalle norme di legge;
- una carenza nelle procedure gestionali o nella loro applicazione, oppure relativamente alla documentazione oggetto di procedura tale da rendere inaccettabili o non corrette le modalità di attuazione dell'attività, del processo e/o dell'uso del materiale;

Le non conformità si distinguono in “non conformità minori” e “non conformità maggiori”.

Si hanno le non conformità minori quando:

- risultano violate solo prescrizioni interne;
- sono già state rilevate come non conformità ed è già stata definita in precedenza un'azione correttiva per risolvere la non conformità (in caso di attuazione) le cui azioni correttive non comportano variazioni sensibili nell'attività stessa;

Si hanno le non conformità maggiori quando:

- si verifica il ripetersi delle non conformità minori;
- risultano violate normative di legge;
- la correzione delle non conformità influisce sulle modalità di attuazione dell'attività stessa (attività illecita o svolta in modo illecito);
- in tutti gli altri casi di non conformità importanti non richiamati nei casi precedenti.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di *governance*, controllo e gestione delle attività e dei processi “sensibili” di Crotti Antincendio S.r.l.

La presente parte speciale è stata specificamente elaborata in seguito alle procedura di analisi del rischio che ha visto sottoporre i vertici aziendali, nonché i soggetti dotati di qualche autonomia processuale e/o decisionale in seno alla Società, ad interviste esplicative della loro concreta funzione e delle eventuali criticità rispetto ai reati presupposto ex D.lgs 231/01.

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari della Parte Speciale"):

- agli Amministratori e ai Dipendenti di Crotti Antincendio S.r.l.
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: agenti, personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall'Organismo di vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento nonché fornire i protocolli da rispettare e ai quali rispettivamente conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

Crotti Antincendio S.r.l. si adopera, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l'aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI

Lo scopo della mappatura delle attività/processi sensibili è:

- descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti “*sensibili*” rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- associare un livello di rischiosità "intrinseco" – ossia legato alle condizioni ambientali del settore di riferimento, che possono prescindere dai sistemi di controllo Crotti Antincendio S.r.l. - ad ogni singola attività/processo "sensibile" e relativo reato

associato.

L'individuazione delle attività e dei processi "sensibili" è stata sviluppata secondo l'approccio descritto nella Parte Generale.

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a Crotti Antincendio S.r.l. di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di rischio aziendale non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.

A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di Crotti Antincendio S.r.l., si attribuisce a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

- frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali del settore, svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- eventuali precedenti di commissione dei reati in Crotti Antincendio S.r.l. o più in generale nel settore in cui essa opera;
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa, le Funzioni aziendali e le modalità di *governance* di Crotti Antincendio S.r.l. rappresentano il quadro organizzativo di riferimento cui tutti i destinatari del presente modello si riferiscono nell'esercizio delle proprie attività operative.

L'organigramma di Crotti Antincendio S.r.l. è riportato nell'allegato 1.

3.1 DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure che la Società garantisce è realizzato, oltre che per fini di efficiente gestione dell'attività, allo scopo ultimo della prevenzione di eventuali reati.

Per delega si considera quell'atto, interno alla Società, di attribuzione di funzioni e compiti particolari; mentre con il termine procura si considera l'atto giuridico unilaterale mediante la sottoscrizione del quale la Società conferisce degli specifici poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Le deleghe devono evidenziare con chiarezza:

- i soggetti che in nome e per conto della Società pongono in essere rapporti con la Pubblica Amministrazione, evidenziando altresì la funzione di questi e la loro, eventuale, posizione all'interno dell'organigramma sociale;
- il soggetto o l'organo sociale al quale il designato delegato riporta gerarchicamente;
- eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri loro assegnati, con l'eventuale indicazione dei limiti di spesa.

Le procure devono:

- descrivere i poteri conferiti, con l'eventuale indicazione dei limiti di spesa;
- se necessario ai fini della procura, a queste ultime deve essere allegata apposita comunicazione sociale, quale a mero titolo esemplificativo un'apposita delibera assembleare;
- indicare gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente i poteri di cui alla procura.

La procura viene conferita sia a persone fisiche espressamente individuate, che anche a persone giuridiche, le quali potranno operare a mezzo di propri procuratori.

4. SISTEMA PROCEDURALE

Il Codice Etico, le procedure e le prassi operative individuate o codificate da Crotti Antincendio S.r.l. hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi "sensibili".

E' evidente che tale *sistema procedurale* è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento, che si riflette, unitamente alle esigenze espresse nella parte generale, nella necessità di redazione del presente Modello.

Il *sistema procedurale* ed il *manuale della qualità*, di cui all'allegato n. 4, nel suo complesso ha natura obbligatoria e non derogabile per tutti i destinatari del presente modello.

Il *sistema procedurale* specifica le principali linee guida, sia di natura generale che puntuale, con cui l'azienda organizza e controlla le attività gestionali.

Il sistema procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole "operazioni", intendendo come tali le "unità minime di lavoro" che compongono un'attività.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell'esistenza, nell'accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell'Azienda.

Crotti Antincendio S.r.l. è da sempre sensibile al tema delle certificazioni e con la propria organizzazione, gestione e procedure intende perseguire ogni possibile certificazione idonea ad ottenere un maggior ranking aziendale ed una maggiore efficienza.

A tal riguardo ed in tale ottica, la Società in data 28.03.2023 ha rinnovato la propria certificazione ISO 9001:2015, come riportato nell'allegato 5, che di fatto rappresenta un vero e proprio primo presidio per evitare la commissione dei reati contemplati dal presente modello.

Codice Etico

Il Codice Etico menzionato nella parte generale del Modello che precede, riportante le linee guida di alto livello, i principi etici ispiratori e le istruzioni di base che indirizzano la gestione delle attività e dei processi, è dettagliato nell'Allegato 2.

5. MEMBRI E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di Crotti Antincendio S.r.l. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'Organismo di Vigilanza sono poi affidate sul piano operativo, tutte le attività previste nella parte generale, tra cui l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello che trovano la loro puntuale formalizzazione nel Piano di Lavoro dell'attività di controllo.

Membri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui due esterni ed uno interni che sono:

- Avv. Umberto Bobbio, avvocato civilista, specializzato nella compliance aziendale;
- Avv. Simone Colombo, avvocato penalista e civilista specializzato nella compliance aziendale;
- Sig. Pierangelo Zanotti dipendente della Società, di formazione tecnica e specializzato nella gestione della sicurezza e dei sistemi di qualità.

6. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LVO. 231/2001 NELLA VERSIONE AGGIORNATA E VIGENTE AL MESE DI GIUGNO 2023

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto):*
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986);
 - Peculato (art. 314 c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314 bis c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

➤ *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)*

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica interesse (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)*
- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a], numero 5], c.p.p.).
- *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)*
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)*
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- *Reati societari (art. 25-ter del Decreto)*
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2, c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- *Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)*
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.);
 - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

- *Reati di abuso di mercato:*
 - Reati (art. 25-sexies del Decreto):
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998 - TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 185, art. 185, D.lgs. 58/1998 - TUF).
 - Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF):
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-quinquies TUF, in relazione all'art. 14 REG. UE 596/2014);
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 187-quinquies TUF, in relazione all'art. 15 REG. UE 596/2014).
- *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)*
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)*
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del Decreto)*
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

- *Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)*
 - Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, L. 633/1941);
 - Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);
 - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941);
 - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 633/1941);
 - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).

- *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)*
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- *Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)*
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
 - Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259, comma 1);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis);
 - Reati in materia di emissioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).
- *Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)*
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998).
- *Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)*
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)*
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- *Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)*
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n.74/2000);

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n.74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n.74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 – quater D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

➤ *Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)*

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).
- *Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)*
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)*
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013):*
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

➤ *Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)*

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

7. LE FATTISPECIE RILEVANTI

7.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto)

Di seguito si individuano i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Crotti Antincendio S.r.l. e la Pubblica Amministrazione. In applicazione del criterio "casistico" che si è scelto di adottare per la realizzazione del presente Modello, saranno qui di seguito brevemente descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel Decreto agli articoli 24 e 25, corredate da alcuni esempi di comportamenti vietati da tali norme.

a) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (articoli 318, 319, 320 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio italiano o estero riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di una somma di denaro o di altre utilità non dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver ommesso o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava dall'art. 357 c.p.. Questi è individuato come chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; è inoltre precisato che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

La nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio si ricava dall'art. 358 del c.p.. Questi è individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Esempi di I.P.S. sono i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici. Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene. Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

Il reato di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, su un piano paritetico, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

b) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) che costringa l'ente alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

In considerazione di ciò, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti dell'ente un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, l'ente sarà ritenuto responsabile della dazione o della promessa di utilità.

La punibilità è estesa anche al soggetto privato che sia indotto a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;

- un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- un nesso eziologico tra induzione ed evento finale;
- la rappresentazione e volizione della propria azione antiggiuridica.

c) Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

d) Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

e) Istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzata.

In tal caso, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il pubblico ufficiale.

f) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322 bis)

L'articolo 322 *bis* c.p. estende la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di Stati stranieri.

I meccanismi sopra descritti e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero comportare profili di responsabilità di Crotti Antincendio S.r.l. sono riferibili anche all'ipotesi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno Stato estero.

g) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato.

Anche tale fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner di Crotti Antincendio S.r.l.

h) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche e può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio qualora si comunicano dati non veri o si predispongano documenti falsi, per ottenere finanziamenti pubblici.

i) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontani gli offerenti.

j) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Il reato punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

k) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- l) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma colpisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto tramite trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con altrui danno.

- m) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti dal Codice Penale

L'art. 25-octies.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- n) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato.

Anche tale fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner di Crotti Antincendio S.r.l.

- o) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche e può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio qualora si comunichino dati non veri o si predispongano documenti falsi, per ottenere finanziamenti pubblici.

Principi Generali di comportamento:

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere sempre ed in ogni caso tenuti secondo comportamenti corretti, chiari, trasparenti secondo quanto disposto dalla vigente normativa, dal Codice Etico, ai quali principi ci si richiama integralmente, nonché dal presente Modello.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione debbono necessariamente essere trattati in maniera unitaria, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nei processi sensibili nei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

I Soggetti che, in nome e per conto della Società, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere muniti di apposita quanto formale delega. In particolare, ciascuna delega deve definire in maniera chiara e non equivocabile i poteri concessi al delegato.

Ogni operazione con la Pubblica Amministrazione deve sempre essere adeguatamente documentata, motivata e tracciabile, nonché aggiornata e custodita, in copia, in apposito archivio a cura del sovra indicato soggetto designato quale responsabile di tale operazione.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà sempre essere, prontamente e senza ritardo alcuno, informato del verificarsi di qualsivoglia criticità sorta in seguito ad un rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Procedure specifiche

I protocolli standard ai quali far riferimento nello svolgimento di tali funzioni sono:

- gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Alle eventuali ispezioni della Pubblica Amministrazione devono partecipare soggetti della Società a ciò espressamente delegati.

La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali deve essere conservata a cura della Società.

Una copia della, sovra indicata, documentazione dovrà, infine, essere trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza;

- partecipazione a gare con la pubblica amministrazione.

I soggetti che, in nome e per conto della Società, partecipano a gare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di apposita e specifica delega.

Questi ultimi, prima di sottoporre, all'attenzione della Pubblica Amministrazione l'offerta in nome e per conto della Società, dovranno preventivamente predisporre tutta la documentazione afferente all'offerta, indicando in modo chiaro ed inequivocabile le finalità economiche ed aziendali che determinano tale offerta ed, infine, conservare la documentazione in apposito archivio.

In particolare, in via preliminare, il Soggetto incaricato dovrà valutare, nella fase di studio e valutazione del bando, la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste in relazioni alle capacità strutturali ed economiche della Società.

In caso di aggiudicazione della gara, la Società dovrà garantire il corretto ed esatto adempimento delle prestazioni degli obblighi contrattuali così assunti.

- richiesta e gestione di finanziamenti erogati da Pubblica Amministrazione.

Le dichiarazioni fornite ad enti pubblici italiani, internazionali o comunitari devono sempre contenere informazioni dettagliate e veritiere.

La gestione dei fondi, eventualmente, ottenuti deve sempre essere chiara, rintracciabile mediante la compilazione di un apposito rendiconto sull'utilizzazione concreta degli stessi.

- Procedure aziendali codificate;
- Procedure di cui al manuale della qualità;
- l'Organigramma aziendale.

7.4 Reati di criminalità informatica ed illecito trattamento di dati (articolo 24 *bis* Decreto).

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto le nuove fattispecie di reato descritte al punto 7.

I predetti reati sono connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e sono finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Tali illeciti riguardano altresì intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

Mette conto evidenziare, inoltre, che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico pubblico all'atto pubblico scritto e il documento informatico privato alla scrittura privata.

a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo, attraverso un espresso rinvio, l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Nel primo caso si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi come tale l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede (cd. accesso logico). La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati

memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel caso del mantenimento, invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per "sistema telematico" si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

c) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma prevede un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

d) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

Tale fattispecie di reato può configurarsi attraverso due distinte modalità: l'ipotesi in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure l'ipotesi in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Per intercettazione deve intendersi la presa di conoscenza del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, che deve essere attuata con modalità fraudolente, l'impedimento è la privazione della possibilità di iniziare una comunicazione, l'interruzione consiste creare ostacoli tali da rendere impossibile la prosecuzione della comunicazione già iniziata, mentre rivelazione è qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.

Il terzo comma della fattispecie in esame prevede delle circostanze aggravanti per i casi in cui il fatto sia commesso a danni di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da altra impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di potere, o con abuso della qualità di operatore di sistema, o da chi esercita la professione di investigatore privato.

e) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano installate apparecchiature volte a consentire al soggetto agente o ad altro soggetto di intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta sanzionata è quella dell'installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma, ovvero "intercettare, impedire o interrompere".

f) Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercita la professione di investigatore privato, ovvero se il colpevole usa minaccia, violenza ovvero se è palesemente armato.

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico

La pena è aumentata qualora

- il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercita la professione di investigatore privato, ovvero se il colpevole usa minaccia, violenza ovvero se è palesemente armato.

j) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

k) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona il fatto di chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata qualora:

- il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.;
- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici

l) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

m) Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti ex art 22 lett. b) o comma 63 lett. a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e all'ente, responsabile ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Principi Generali

I rapporti con i terzi devono essere sempre tenuti secondo comportamenti corretti, chiari, trasparenti secondo quanto disposto dalla vigente normativa GDPR, Codice Etico, ai quali principi ci si richiama integralmente, nonché dal presente Modello.

Crotti Antincendio S.r.l., in applicazione delle normative vigenti, deve munirsi di informative adeguati, consensi espressi ed altro elemento a norma di legge.

La società deve quindi adottare strumenti che permettano di monitorare, ed approvare preventivamente, l'installazione e l'utilizzo di software potenzialmente pericolosi sui device aziendali così da evitare qualsivoglia possibilità di violazione della legge.

7.5 Reati societari e tributari (art. 25 *ter* Decreto)

L'articolo 25 *ter*, comma 1 del Decreto, inserito dall'articolo 3 del D. Lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, prevede che “...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per le fattispecie di reato.

Il richiamo ai reati societari così operato determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del Decreto, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere: “... *commessi nell'interesse della società ...*”;
- altre fattispecie sono “arricchite” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie o perfino esclusa.

I reati di cui trattasi non sono connotati da un rischio significativo per Crotti Antincendio S.r.l., tuttavia, assumono rilievo, in particolare:

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), art. 2621bis c.c. (Fatti di lieve entità), art. 2621 ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità) Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)

art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Tali reati si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero e in particolare di fatti idonei a indurre in errore circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Tali reati si perfezionano altresì attraverso l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale, perché possa configurarsi la responsabilità della Società, è necessario che:

- la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si segnala, infine che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si segnala che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che siano idonei a costituire il capitale sociale. La punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia non sia semplice configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per tale fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, in forza dell'estensione ai Gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si segnala che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità' del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si segnala che, qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si segnala che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Tale fattispecie non è applicabile a Crotti Antincendio S.r.l. non essendo la stessa una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si segnala che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo l'impresa in situazione di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del Modello.

Art. 2625 (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere realizzarsi con le seguenti modalità: l’impiego di azioni o quote non collocate, l’esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Esempio: l’Amministratore predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell’assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell’assemblea in sede di delibera.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi societari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si segnala che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l’estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un’apparenza difforme da quelle effettivamente volute;

- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Esempio: Crotti Antincendio S.r.l. diffonde su internet tramite il proprio o altrui siti un comunicato stampa relativo ad una operazione finanziaria inerente una società non quotata contenente informazioni (price-sensitive) false.

I reati di cui trattasi non sono connotati da un rischio significativo La Crotti Antincendio S.r.l.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza. La condotta criminosa si realizza altresì attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare e armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela

penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Società d'Italia, Isvap).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La fattispecie, introdotta all'interno del D.L.vo n. 231/2001 dalla L. n. 190/2012 e modificata dal D.Lgs n. 38/2017, si configura come reato plurisoggettivo, in quanto sanziona, da un lato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o altri soggetti che esercitano funzioni direttive all'interno della società che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà e, dall'altro, colui il quale dà o promette denaro o altra utilità a tali soggetti.

La configurabilità del delitto *de quo* viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella a cui appartiene il corruttore e l'altra, alla quale siano riferibili i soggetti corrotti ancorchè, a titolo di responsabilità amministrativa ex D.L.vo n. 231/2011, può essere sanzionata unicamente la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata da detta condotta.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, dal che si evince che la fattispecie è posta a tutela, oltre che del patrimonio aziendale degli Enti privati, anche, appunto, della lealtà della concorrenza e della trasparenza del mercato.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma colpisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto tramite trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con altrui danno.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti dal Codice Penale

L'art. 25-octies.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Principi Generali

La Società nel compimento delle operazioni contabili ed in particolare di redazione del bilancio utilizza i principi e quelle procedure contabili previsti e disciplinati dalle vigenti normative in materia di principi contabili, nessuna esclusa od eccettuata.

La Società nella fase di stesura del bilancio garantisce una corretta ed idonea collaborazione tra le strutture aziendali ivi preposte.

Ciò poiché, l'espletamento di tali funzioni deve essere sempre rispettoso e consono alle vigenti disposizioni normative in materia, nonché corretta, chiara, accurata ed esaustiva nell'enunciazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni fornite

Procedure specifiche

- Organigramma aziendale;

Il responsabile amministrativo, ovvero il soggetto esterno responsabile della redazione del bilancio di esercizio, deve illustrare annualmente all'Organismo di Vigilanza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, Egli dovrà redigere un'apposita relazione, nella quale dovrà attestare e sottoscrivere che i dati forniti ed elaborati sono veritieri, completi, corretti e conformi alla normativa civilistica e fiscale.

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* Decreto)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, successivamente novellato dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote per i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta dei delitti di omicidio, ex art. 589 c.p., secondo cui “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*” e lesioni personali, ex art. 590 c.p., che punisce “*chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale prevista dal codice penale e posti a tutela della vita e della incolumità individuale*”.

Per assumere rilevanza ai fini del Decreto, la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate nello svolgimento di una mansione lavorativa o comunque in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o a vantaggio della Società.

Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato, in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 106/2009, attraverso una attività di *risk analysis* i cui risultati confluiranno nel documento di valutazione dei rischi della società e di cui sarà data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Sia nell'ipotesi di lesioni, sia nell'ipotesi di omicidio colposo, l'art. 25 *septies* prevede, che la condanna comporti non solo il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche l'applicazione alla società di una misura interdittiva.

Si segnala che la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un “interesse” o di un “vantaggio” della Società, ai sensi dell'art. 5 del Decreto. Peraltro, secondo un prevedibile sviluppo interpretativo, tale “interesse” o “vantaggio” potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari.

Principi Generali

La società deve rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis*, il già citato Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008, aggiornato dal D. Lgs. 106/2009) e, ove non abrogati dal medesimo, il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 303/56, il D.P.R. 164/56 ed il D. Lgs 626/94, successivamente modificato e integrato dal D. Lgs 242/96.

La Società, in ogni sua struttura e funzione, si impegna in materia di sicurezza sul lavoro, al rispetto delle vigenti normative in materia, nonché alle procedure ed ai principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico, ai quali principi ci si riporta espressamente ed integralmente.

La Società da atto che il sistema di gestione predisposto dalla Stessa in tale ambito è conforme ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

La Società fa ricorso ad un sistema di monitoraggio e controllo della sicurezza che si sviluppa mediante ed attraverso un duplice controllo:

- fase di monitoraggio che comprende tutti i soggetti che operano all'interno della Società

- fase di ulteriore monitoraggio ad opera della funzione staff e dell'Organismo di Vigilanza al quale è assegnato il preciso compito di verificare la funzionalità delle strutture aziendali in materia di sicurezza sul lavoro

Rientrano nella prima fase:

- l'auto controllo da parte degli stessi lavoratori, ai quali è fatto obbligo di utilizzare correttamente e nel miglior modo possibile le attrezzature, nessuna esclusa od eccettuata, di lavoro messe a loro disposizione, ivi compreso le sostanze, i preparati, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza;
- Il dovere dei lavoratori di segnalare eventuali e possibili carenze e, o deficienze di tali attrezzature delle quali ne abbiano sentore;
- Il coinvolgimento costante dei responsabili aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compreso l'RSPP .

Rientra nella seconda fase, secondo quanto espressamente richiamato dalle Linee Guida, l'opera di vigilanza, monitoraggio e controllo dell'Organismo di Vigilanza

Nei verbali e negli archivi dedicati, l'Organismo di Vigilanza dovrà conservare copia della relazione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Art. 35 D.Lgs. 81/2008, unitamente a tutti i dati relativi ad eventuali infortuni sul lavoro occorsi all'interno dell'azienda.

Procedure specifiche:

- Organigramma aziendale;
- Procedure di cui al Manuale Ambiente e Qualità di cui all'allegato n. 4;
- Regolamento e codice disciplinare di cui all'allegato n. 6;
- Informativa dei fornitori di cui all'allegato. n. 7.

I fornitori dell'azienda devono essere da un lato informati che la Società ha deliberato ed attuato il presente Modello unitamente al Codice Etico; dall'altro dovranno dichiarare di rispettare i principi ed i dettami contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società.

In particolare per quanto attiene nuovi fornitori, una copia del Modello ed una del Codice Etico dovranno essere allegati in copia ai rispettivi contratti di fornitura, i quali dovranno, altresì, prevedere un apposita clausola con la quale i fornitori dichiarano di rispettare i principi e le procedure presenti nel Modello e nel Codice Etico, pena la facoltà, ex Art. 1456 c.c. , per la Società di recedere con effetto immediato dal contratto stesso, senza aggravii di costo e spese alcuno a proprio carico.

Nella clausola, da inserire espressamente nel contratto di fornitura, il fornitore dovrà in particolare dichiarare:

- di essere stato informato dell'adozione ed attuazione da parte della Società del presente Modello nonché del Codice Etico, di averne preso espressa visione e di conoscere i contenuti ed i principi;
- di conoscere il D.Lgs. 231/2001 ed in particolare di sapere i reati dallo stesso contemplati e di impegnarsi, quindi, ad adottare comportamenti conformi alle previsioni richieste dal D.Lgs. 231/2001;
- di non aver commesso dal momento dell'entrata in vigore del D.Lgs 231/2001 sino alla stipulazione del contratto di fornitura con la Società, nessuno dei reati ivi disciplinati;
- di prendere atto che la mancata osservanza, in tutto od in parte, di uno dei principi o di una delle procedure previste dal D.Lgs 231/2001, dal presente Modello, nonché dal Codice Etico comporta la configurazione di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali che legittima la risoluzione immediata del contratto ex Art. 1456 c.c. da parte della Società.

Per quanto afferisce i contratti di fornitura già in essere, e per i quali non è prevista a breve una sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, i fornitori dovranno sottoscrivere apposita documentazione attestante la loro piena conoscenza del Modello e del Codice Etico adottato dalla Società, nonché il loro impegno a rispettarne principi e procedure ivi contenute .

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* Decreto, introdotto dal D. Lgs. 231/2007)

L'art. 63, comma 3, del Decreto introduce quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i delitti di cui agli art. 648 c.p., 648 bis c.p., art. 648 ter., art. 648 ter.1. c.p.

I reati di cui trattasi non sono connotati da un rischio significativo per Crotti Antincendio S.r.l.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questo delitto sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. L'agente risponde del reato in oggetto anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È previsto un aumento di pena laddove il reato di riciclaggio sia compiuto nell'esercizio di un'attività professionale. L'agente risponde del reato in oggetto anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è

imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648^{ter} c.p.)

Questo delitto punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto ovvero nei reati di ricettazione o riciclaggio impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

È previsto un aumento di pena qualora il reato sia compiuto nell'esercizio di un'attività professionale. L'agente risponde del reato in oggetto anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto.

Autoriciclaggio (art. 649 ^{ter}.1.)

Il nuovo reato sanziona autonomamente la condotta di chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Tale punibilità è tuttavia prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato. In altri termini, dette condotte devono svolgersi in modo tale da rendere difficoltosa la scoperta della provenienza delittuosa dei proventi. Di contro, uno specifico esimente è previsto nei casi in cui il denaro, i beni o le utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o godimento personale del reo il che, peraltro, escluderebbe altresì automaticamente la sanzionabilità dell'ente.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

La norma prevede altresì che, nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati, si applichino all'ente le sanzioni interdittive previste, per una durata non superiore a due anni.

Valgono anche per questi reati le considerazioni già svolte circa la necessità dell'interesse e del vantaggio per l'ente.

7.6 Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

Il profilo di rischio emerso per tale categoria di reati non è rilevante Crotti Antincendio S.r.l. Tuttavia, essi possono essere agevolmente prevenuti, rispettando le procedure ed i presidi esistenti e, in parte, quelli previsti con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 24 ^{ter} del Decreto.

Per i reati concernenti il riciclaggio, ossia i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si è già detto sopra.

Infine, per il reato di traffico di migranti, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il profilo di rischio rilevato attiene soltanto ai profili di gestione delle risorse umane aziendali.

7.7. Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25 *bis* Decreto)

Il profilo di rischio emerso per tale categoria di reati non è rilevante Crotti Antincendio S.r.l.

La principale fattispecie di reato da considerare è quella legata alla contraffazione di segni distintivi o al loro utilizzo.

Occorre verificare sempre il corretto utilizzo del marchio che deve essere stampato e reso chiaro a terzi.

7.8 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

7.9 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

ALLEGATI:

ALL. 1: ORGANIGRAMMA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L;

ALL. 2: CODICE ETICO;

ALL. 3: PROCEDURA WHISTLEBLOWING;

ALL. 4: MANUALE DELLA QUALITÀ;

ALL. 5 CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015;

ALL. 6 REGOLAMENTO E CODICE DISCIPLINARE;

ALL. 7 INFORMATIVA DEI FORNITORI.